



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 89 del 27/10/2020

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 89/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/10/2020 e vi rimarrà fino al 10/11/2020.

Li 27/10/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

ORDINANZA DEL SINDACO

del 27.10.2020

OGGETTO: Chiusura, su tutto il territorio comunale, di ogni circolo privato e ricreativo ivi inclusi le sedi di partito, movimenti politici ed eventuali comitati elettorali.

In data 27 ottobre 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti livello globale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 e 25 febbraio 2020, del 1°, 4, 8, 9 e 11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;
- la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 *"misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto-legge del 30/07/2020 nr. 83, con il quale, tra le altre, viene prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della Legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19"* deliberata il 31/01/2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

- l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, su ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, su ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.374 del 03 ottobre 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Tenuto conto che i dati diffusi dagli Organi competenti rilevano a livello nazionale, un aumento esponenziale del numero di contagi da COVID-19, confermato dai recenti bollettini epidemiologici della Regione Puglia e dall'andamento crescente della curva epidemiologica registrata nel Comune di Casamassima;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Considerato che occorre contrastare, in particolar modo, la presenza di assembramenti senza alcun rispetto delle misure prescrittive di distanziamento interpersonale e di obbligo dell'uso della mascherina, all'interno e in prossimità di circoli privati;

Dato atto che le amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 comma 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Dato atto quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi

giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

Considerato quindi che in tale contesto appare doveroso ed indispensabile, per scongiurare assembramenti spontanei di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

Preso atto dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 il quale dispone che i Sindaci possono adottare, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, sempreché non contrastino le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del sopra richiamato D.L. 25/03/2020 nr. 19;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo:

1. Fino ad ulteriore disposizione, la chiusura immediata, su tutto il territorio comunale, di ogni circolo privato e ricreativo ivi inclusi le sedi di partito e movimenti politici e degli eventuali comitati elettorali, specie in quanto spesso frequentati da persone anziane. Per le sedi di partito resta sempre praticabile lo svolgimento dell'attività politica cui sono destinati, previa comunicazione della data e dell'ora d'inizio degli incontri, assemblee ecc., nonché della loro durata presunta, oltre al numero dei partecipanti. La comunicazione, da inoltrarsi preferibilmente mezzo PEC o raccomandata, dovrà avvenire almeno 48h prima dell'incontro alla Polizia Locale di Casamassima. Detti incontri potranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di COVID – 19 in particolare in tema di distanziamento sociale, obbligo dell'uso della mascherina e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ai fini della tracciabilità della linea di contagio, è fatto obbligo agli organizzatori degli incontri, di tenere un registro interno con indicazione dei nominativi, dei rispettivi indirizzi e dei recapiti telefonici di tutti i partecipanti, che dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti in caso di necessità; restano liberi gli eventi effettuati con modalità a distanza;

A carico dei trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;

Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

La Polizia Locale di Casamassima, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale di Casamassima;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- alla Stazione CC Casamassima;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- all'Urp e Ufficio Stampa del Comune di Casamassima;
- al dipartimento prevenzione ASL territorialmente competente;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso da proporsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Casamassima.

INFORMA

che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 27/10/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 27 ottobre
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.